

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1303 in data 09-03-2023

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO, ANNESSA STRUTTURA RICETTIVA E PARCHEGGIO PUBBLICO, IN LOC DOLONNE, NEL COMUNE DI COURMAYEUR, PROPOSTO DAL COMUNE DI COURMAYEUR, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 12/2009.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

richiamato, in particolare, l'articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 18 gennaio 2023 da parte del Comune di Courmayeur è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria, la documentazione relativa al progetto di realizzazione di un complesso scolastico, annessa struttura ricettiva e parcheggio pubblico, in loc Dolonne, nel Comune di Courmayeur, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento;

preso atto che l'intervento prevede la realizzazione di un complesso atto ad ospitare la nuova sede del liceo linguistico, una foresteria, un albergo e un parcheggio ad uso pubblico;

rammentato che l'intervento in oggetto fa seguito ad una variante urbanistica al PRG, per la quale era stata espletata una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, terminata con la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS espressa con il provvedimento n. 4147 in data 28 luglio 2021;

evidenziato che l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità si è resa necessaria in quanto l'intervento sopracitato è ricompreso fra quelli inseriti nell'Allegato IV, categoria 8 "altri progetti", lettera a) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

rilevato pertanto che, nell'ambito della presente procedura istruttoria, la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 20 gennaio 2023:

- il Comune di Courmayeur, quale Ente territoriale competente, nonché proponente;
- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, la Struttura strutture ricettive e commercio, e l'ARPA Valle d'Aosta;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l.r. 12/2009 la Struttura competente ha provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella pagine a cura della Struttura regionale, la documentazione progettuale relativa all'istanza in oggetto;

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica previsto dall'art. 17, comma 6, della l.r. 12/2009, che si è concluso in data 17 febbraio 2023, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

rilevato che nell'ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali:

“Per quanto di competenza archeologica, valutata la richiesta di esenzione dalla presentazione di un elaborato di VPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.25, si esprimono le seguenti valutazioni.

L'intervento si colloca in un settore marginale dell'abitato della frazione di Villette, a poca distanza da Dolonne e dalle sorgenti termali della frazione, conosciute e rinomate a fine XIX secolo. La volontà progettuale consiste nella realizzazione di un complesso di interesse pubblico e privato (scuola, parcheggio, albergo), sfruttando la disponibilità di un'area di proprietà comunale attualmente libera da edificazione e adibita a parcheggio a raso e a manifestazioni varie.

La lettera di accompagnamento alla richiesta di esenzione afferma erroneamente come sia compito della Soprintendenza dichiarare in questa fase la volontà di avviare la procedura prevista al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ossia l'esecuzione di specifici approfondimenti di ricerca. Non si tratta, al contrario, di esprimersi in questi termini, dal momento che la richiesta pervenuta riguarda l'applicazione *tout-court* della procedura di cui al citato art. 25. Non spetta insomma alla Soprintendenza compilare la documentazione progettuale dovuta, e quindi un documento di VPA, dal momento che, come disciplina il comma 1 del medesimo articolo, *“Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia”*. Ne consegue che l'eventuale prosecuzione della procedura con applicazione dei commi 8 e seguenti è determinata dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell'elaborato di VPA, a firma di un archeologo in possesso dei requisiti, e che solo a seguito della valutazione di tale elaborato sia possibile determinare l'eventuale necessità di indagini dirette o indirette sul sito oggetto di trasformazione.

Assodato come dunque la richiesta non riguardi già la prosecuzione della procedura, ma proprio l'applicazione della procedura di VPA medesima, lo stesso comma 1 permette la formulazione di una richiesta di esenzione dal momento che *“la trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti”*. A questo si aggiungono le considerazioni già espresse da questa Soprintendenza con la circolare inviata ai Comuni e agli altri Enti Locali nel maggio 2017, nella quale si chiariva la modalità di richiesta e i casi per i quali si ravvisavano le ragioni di escludibilità.

Fatta questa premessa, la nota ricevuta adduce a motivazione della possibile esenzione, oltre alla perizia geologica e alle tavole progettuali, la dichiarazione di scavi limitati al metro di profondità nonché la notizia di assenza di ritrovamenti nel corso della realizzazione degli interventi per la ex-patinoire e il Palaghiaccio. Va ravvisato, tuttavia, come tali interventi siano assai datati, e soprattutto come non fosse stata prescritta alcuna assistenza archeologica in corso a quei lavori. Tralasciando insomma la validità di un'affermazione non supportabile da alcuna prova concreta, si deve in ogni caso convenire con l'effettiva depressione morfologica già esistente nell'area dove verranno realizzati i lavori, che risulta più bassa soprattutto rispetto al margine del terrazzo settentrionale, dove non a caso trova posto l'abitato di Villette e la strada antica di collegamento con Dolonne.

Verificato dunque come l'area di intervento sia già stata scarificata da interventi precedenti e come l'intero settore in cui si inseriranno i lavori sia limitrofo a un'ansa fluviale e in zona in antico esondabile e insicura si ritiene di poter convenire con la richiesta di dispensare l'intervento cogente dall'applicazione della normativa all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto non si sollevano obiezioni e non si ritiene di dover esprimere osservazioni di natura archeologica in merito alla necessità di assoggettabilità a procedura di VIA del presente progetto.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla Vostra rispettabile richiesta, formulata con nota prot. 528 del 24/01/2022 (ns. rif. prot. n. 915/DDS del 24/01/2022) con la presente si riportano le risultanze dell'istruttoria effettuata dalle diverse strutture del Dipartimento per una valutazione congiunta coordinata e multidisciplinare della documentazione presentata, al fine dell'emissione dei pareri e delle autorizzazioni di competenza.

Gli interventi in oggetto prevedono la nuova costruzione di un edificio da destinarsi a autorimessa, scuola e albergo, sui terreni censiti al foglio 210 del Comune di Courmayeur.

I mappali interessati dall'intervento ricadono in area a bassa pericolosità della cartografia dei terreni sede di frane di cui all'art. 35 della l.r. 11/1998 e della cartografia dei terreni a rischio inondazione di cui all'art. 36 della l.r. 11/1998. Nelle predette aree, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008, è ammesso qualsiasi tipo di intervento, edilizio e infrastrutturale. Per gli interventi di nuova costruzione è necessario allegare lo specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente alla documentazione progettuale. Il presente documento, a firma del geol. Chabod, risulta allegato.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, per gli aspetti di competenza, non si ritiene necessario sottoporre il progetto in oggetto a valutazione di impatto ambientale.”;

ARPA:

“1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria prot. n. 528 del 20/01/2023 (Prot. ARPA VdA n. 821 del 20/01/2023).

2. Osservazioni relative alla assoggettabilità

Per quanto riguarda le componenti ambientali di competenza di questa Agenzia, ovvero “emissioni in aria”, “radiazioni non ionizzanti”, “rifiuti”, “suolo e acque”, in base alla documentazione presentata si ritiene che il progetto in esame non determini impatti ambientali negativi di entità tale per cui debba essere rinviato a procedura di VIA.

Per quanto riguarda la componente “rumore”, si rimanda il relativo parere di competenza di questa Agenzia, avente carattere vincolante ai sensi della LR n. 20/2009, alle successive fasi autorizzative di pertinenza del progetto in esame.”;

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 528 del 20 gennaio 2023, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA, per quanto di competenza, considerato che il Comune ha avviato la procedura di approvazione della necessaria variante al PRG volta a rendere l'intervento ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali, non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VIA del progetto dell'intervento.”;

atteso pertanto che:

- trattasi di intervento che fa seguito ad una variante urbanistica al PRG, per la quale era stata espletata una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, terminata con la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS espressa con il provvedimento n. 4147 in data 28 luglio 2021;
- nell'ambito della presente istruttoria non sono stati segnalati da parte dei soggetti competenti consultati impatti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di effettuare una procedura di VIA congiunta;

ritenuto pertanto non necessario sottoporre il progetto in argomento ad una valutazione congiunta in sede di procedura di VIA,

DECIDE

1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12, del progetto dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico, annessa struttura ricettiva e parcheggio pubblico, in loc Dolonne, nel Comune di Courmayeur, proposto dal Comune di Courmayeur, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009;

2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di cui al punto 1), in quanto:

- trattasi di intervento che fa seguito ad una variante urbanistica al PRG, per la quale era stata espletata una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, terminata con la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS espressa con il provvedimento n. 4147 in data 28 luglio 2021;
- nell'ambito della presente istruttoria non sono stati segnalati da parte dei soggetti competenti consultati impatti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di effettuare una procedura di VIA congiunta

3) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

4) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE

- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO